

## **LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 1967, N. 6**

**Norme interpretative e integrative delle leggi regionali 23 gennaio 1964, n. 2 e n. 3, contenenti norme sull'ordinamento degli uffici centrali e sullo stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione<sup>1</sup>**

### **TITOLO I**

*Norme interpretative  
delle leggi regionali 23 gennaio 1964, n. 2 e n. 3*

#### **Art. 1**

Nel caso in cui il Capo di Gabinetto e il Segretario particolare del Presidente della Giunta regionale siano scelti tra il personale dello Stato o di altri enti pubblici, la misura oraria del compenso per lavoro straordinario, per la determinazione dell'indennità prevista dall'articolo 3, quinto comma della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, deve intendersi quella spettante a un dipendente regionale di pari carriera e qualifica, sulla base dell'equiparazione attuata ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3.

La norma di cui al precedente comma ha valore di interpretazione autentica.

---

<sup>1</sup> In B.U. 27 giugno 1967, n. 28.

---

---

**Art. 2**

Nel caso in cui il Segretario particolare di un Assessore regionale sia scelto tra il personale dello Stato o di altri enti pubblici, la misura oraria del compenso per lavoro straordinario, per la determinazione dell'indennità prevista dall'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, deve intendersi quella spettante ad un dipendente regionale di pari carriera e qualifica, in base all'equiparazione attuata ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3.

La norma di cui al precedente comma ha valore di interpretazione autentica.

**Art. 3**

L'anzianità derivante dal servizio, riconosciuto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 28 e della seconda parte dell'articolo 29 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, - per la parte non richiesta per la prima promozione - deve intendersi utilizzabile come se fosse stata maturata nella qualifica a cui il personale è stato promosso.

La norma di cui al precedente comma ha valore di interpretazione autentica.

**Art. 4**

L'articolo 34 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, si applica esclusivamente nei confronti del personale che - alla data di entrata in vigore della legge medesima - apparteneva ai ruoli organici della Regione.

---

---

Il riconoscimento di anzianità ai sensi di cui al primo comma dell'articolo medesimo deve intendersi operante ai soli effetti giuridici.

Per «anzianità maturata nella carriera» di cui al primo comma del citato articolo 34, si intende quella indicata nel decreto d'inquadramento del personale nei ruoli regionali e quella effettivamente maturata nella carriera, dalla data del predetto inquadramento a quella di entrata in vigore della legge predetta, compresa l'anzianità riconosciuta in seguito a passaggio di carriera ed esclusa la valutazione di servizi prevista dall'articolo 27 della legge stessa.

Il presente articolo ha valore di interpretazione autentica.

## TITOLO II

### *Norme integrative della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3*

#### **Art. 5**

L'integrazione prevista dall'articolo 18, lettera *b*), della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, viene determinata sulla base degli emolumenti pensionabili per la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali e in relazione agli anni di effettivo servizio prestato presso la Regione, nonché, per il personale già comandato, al servizio riconosciuto utile ai fini della liquidazione dell'indennità dalle Amministrazioni di provenienza prima dell'inquadramento nei ruoli regionali.

I benefici di cui al comma precedente si applicano anche al personale regionale che ha prestato servizio di ruolo presso Amministrazioni pubbliche e che - successivamente - sia stato

---

---

assunto, senza soluzioni di continuità, dall'Amministrazione regionale.

Il criterio di determinazione dell'integrazione previsto dal primo comma del presente articolo si applica anche alle liquidazioni già effettuate in base al precisato articolo 18.

**Art. 6**

Il personale regionale, che raggiunga i limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo, ma non abbia maturato il diritto minimo a pensione, secondo l'ordinamento della Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali, può essere trattenuto in servizio fino alla maturazione dell'assegno minimo di quiescenza e comunque non oltre il compimento del 70° anno di età.

La norma di cui al comma precedente si applica anche al personale che abbia raggiunto i predetti limiti di età in data non anteriore al 15 dicembre 1966.

**Art. 7**

L'indennità attribuita al personale regionale ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, viene mantenuta finché permangono i presupposti in base ai quali la stessa è stata concessa.

---

---

**TITOLO III**

*Norma finanziaria*

**Art. 8**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in Lire 6.500.000 a tutto l'esercizio finanziario 1967, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 403 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1967.